CAMERA DEI DEPUTATI N. 2569-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 novembre 1956 (*Stampato n. **1191***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 novembre 1956

—

Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione

Presentata alla Presidenza il 20 novembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, già approvato dal Senato, provvede a sodisfare una esigenza più volte avvertita in sede parlamentare e cioè quella di raccogliere in testi unici le numerose leggi riguardanti le imposte, al fine di coordinarne le norme e presentare, nei limiti del possibile, ai contribuenti un corpo unico legislativo.

Più propriamente nel campo delle imposte di fabbricazione si è sottolineata l'esistenza di numerose disposizioni legislative per cui, anche in relazione all'importanza del settore, si è avvertita l'esigenza di procedere all'emanazione di un testo unico.

La Commissione Finanze e Tesoro si è dichiarata del tutto favorevole sull'insieme del disegno di legge ed ha auspicato che provvedimenti del genere possano venire approntati anche per altri settori legislativi.

Si è però rilevato che il termine di un anno, previsto dall'articolo 1 per la emanazione dei testi unici, è insufficiente alla bisogna, sia per la brevità del termine stesso, sia soprattutto perché l'anno seguente la pubblicazione della legge coinciderà con la chiusura dell'attuale legislatura e con l'apertura della seguente. Ciò impedirà il funzionamento dell'apposita Commissione consultiva parlamentare, composta di 5 senatori e di 5 deputati, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge. Si è pertanto deliberato di proporre all'Assemblea la proroga del termine da un anno a due anni.

Circa l'articolo 2 del disegno di legge, concernente i principî cui deve ispirarsi il Governo nella emanazione dei testi unici, si è osservato che la emanazione dei testi unici non può che estrinsecarsi in un coordinamento formale delle disposizioni riguardanti la materia. Per quanto riguarda l'adeguamento delle sanzioni di cui alla lettera *g*) del citato articolo 2, la Commissione, pur richiamando i principi generali di cui sopra, ha tuttavia ritenuto di dover concedere la autorizzazione richiesta per introdurre le necessarie modifiche, considerando sufficiente la garanzia offerta dalla Commissione parlamentare, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, alla quale dovranno essere sottoposte per il preventivo parere, le proposte del Ministro delle finanze.

Con la modifica sopra suggerita e con tali osservazioni, la Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante norme aventi forza di legge, testi unici delle disposizioni concernenti le singole imposte di fabbricazione, l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, e l'imposta erariale sul metano.

ART. 2.

Le norme da emanare ai sensi del precedente articolo 1 dovranno essere intese:

a) ad ordinare organicamente le disposizioni vigenti, apportandovi le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e provvedendo ad una migliore formulazione delle singole disposizioni;

b) ad armonizzare le disposizioni stesse con le norme in vigore in materia doganale per i prodotti esteri similari e, per quanto riguarda il contenzioso e la repressione delle violazioni, con le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

c) ad assorbire nel testo di legge, relativo alla tassazione degli olî minerali, le disposizioni vigenti per la tassazione dei gas petrolici liquefacibili (decreto-legge 24 no-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante norme aventi forze di legge, testi unici delle disposizioni concernenti le singole imposte di fabbricazione, l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, e l'imposta erariale sul metano.

ART. 2.

Identico.

vembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167);

d) a stralciare dalle disposizioni legislative, quelle regolamentari che dovranno essere emanate con decreto presidenziale entro i due anni successivi alla emanazione dei decreti delegati con la presente legge;

e) a modificare la disciplina della fabbricazione, del deposito e del trasferimento dei generi, di cui al precedente articolo 1, nonché delle misure di vigilanza e delle cauzioni in modo da attuare un regime di controllo più semplice, che provochi il minor intralcio possibile nella produzione e permetta di limitare al massimo le evasioni;

f) a sopprimere le licenze di vendita, previste dalle vigenti disposizioni in materia di imposte di fabbricazione;

g) a modificare le sanzioni sia penali che amministrative, per armonizzare le norme più antiche alle più recenti, e per adeguare le sanzioni pecuniarie all'attuale valore della moneta.

ART. 3.

Le norme previste dai precedenti articoli saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previo parere di una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, designati dai rispettivi Presidenti e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

Identico.